



EMAS
Reg.n. IT - 001346



PEFC
PEFC/18-21-02/192


COMUNE DI TERLAGO
Provincia di Trento

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI USO CIVICO DEI BENI
DEMANIALI APPARTENENTI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
DI TERLAGO**

Entrato in vigore il 7 aprile 2014

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 di data 25 marzo 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Santuari dott.ssa Raffaella



CAPO I
NORME GENERALI

Art. 1 - Contenuto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 43 del Regolamento per l'esecuzione della Legge 16 giugno 1927 n. 1766, approvato con R.D. 26 febbraio 1928 n. 332, disciplina il godimento delle terre demaniali del Comune di Terlago rientranti nella categoria a) dell'articolo 11 della Legge 16 giugno 1927 n. 1766 sul "Riordinamento degli usi civici" e cioè come terre "convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente".

Art. 2 - Decreto di assegnazione

1. Le terre rientranti nella categoria suindicata, e oggetto del presente regolamento sono quelle specificatamente indicate nei Decreti del Commissario per la liquidazione degli Usi Civici di Trento, emessi in forza dell'art. 42 del R.D. febbraio 1928, n. 332.

Art. 3 - Diritti

1. I diritti degli abitanti del Comune di Terlago sulle terre suddette, accertati o riconosciuti dal predetto Commissario, e desunti dal regio decreto, sono i seguenti:
In C.C. TERLAGO e in C.C. COVELO:
 - Pascolo primaverile, estivo ed autunnale, con tutto il bestiame esistente nel Comune, bovini, caprini, ovini, suini, e equini da esercitarsi nei boschi e sulle terre elencate nel Decreto stesso, con gli animali di ogni specie, svernati nel Comune;
 - Diritto di raccogliere nei boschi la legna secca i cascami di legna e lo strame;
 - Di percepire la legna da fuoco verso tenue corrispettivo;
 - Di percepire il legname da fabbrica a prezzo ridotto.

Art. 4 - Titolari del diritto di uso civico

1. Il godimento dei diritti di uso civico, previsti dal presente regolamento spetta ad ogni nucleo familiare del quale faccia parte almeno un maggiorenne residente nella frazione o nel Comune in possesso dei requisiti previsti dalla legge ed iscritto nelle liste elettorali del Comune per l'elezione degli organi comunali.

Art. 5 – Nucleo familiare

1. Il nucleo familiare, ai fini del presente Regolamento, è costituito da un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli effettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nel Comune di Terlago e che siano titolari del diritto di uso civico ai sensi dell'art. 4.
2. Agli effetti del presente regolamento è considerato nucleo familiare quello risultante dalla scheda anagrafica di famiglia o di convivenza.
3. Ogni nucleo familiare è rappresentato dall'intestatario della rispettiva scheda anagrafica di famiglia.
4. Il nucleo familiare può essere costituito da una sola persona.

Art. 6 - Ampiezza del diritto

1. L'ampiezza del diritto è determinata e limitata da un lato dal fabbisogno familiare e dall'altro dal numero degli utenti e dalle disponibilità effettive dei beni, compatibilmente con le prescrizioni delle leggi forestali vigenti e del Piano di gestione dei beni silvo-pastorali vigente.
2. I diritti della popolazione non potranno eccedere gli usi considerati essenziali e cioè quelli stabiliti dall'art. 1021 del Codice civile.

Art. 7 - Osservanza norme e prescrizioni

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 12 della Legge sugli usi civici, per la gestione delle terre suddette saranno osservate le norme stabilite dal Capo II del Titolo IV del R.D. 30.12.1923 n. 3267 sul riordinamento e riforma della legislazione forestale 30 dicembre 1929 n. 3267 e regolamento 16 maggio 1926 n. 1126.
2. L'esercizio dei diritti delle popolazioni è subordinato all'osservanza delle disposizioni predette, e delle vigenti "prescrizioni di massima e di polizia forestale" per la Provincia di Trento, quando si tratti di boschi e terreni di montagna sottoposti a vincolo.

Art. 8 – Gratuità

1. L'uso civico è gratuito. Peraltro il Comune, per sopperire alle spese di amministrazione (pagamento imposte, sorveglianza, esecuzione dei lavori di ordinaria coltura e manutenzione etc.) può imporre agli utenti un corrispettivo per l'esercizio degli usi consentiti. A tale scopo la Giunta comunale provvede annualmente alla determinazione del corrispettivo che sarà richiesto ai cittadini per il godimento dei beni di uso civico.
2. I redditi e proventi derivanti dalle vendite saranno utilizzati dal Comune per il mantenimento e miglioramento dei beni d'uso civico, per la soddisfazione di particolari diritti, spettanti in base alle vigenti norme, e per la costruzione di opere di comune utilità per le generalità degli utenti.

CAPO II
RICHIESTE E CONCESSIONI RIGUARDANTI L'ESERCIZIO DEGLI USI CIVICI

Art. 9 – Domanda

1. Chi intende usufruire dei diritti di uso civico spettantigli, dovrà farne esplicita domanda all'Amministrazione Comunale, nei modi e nei termini che saranno annualmente stabiliti e resi noti al pubblico qualora non sia diversamente stabilito dal presente Regolamento.

Art. 10 – Esame delle domande

1. Le domande degli aventi diritto saranno raccolte e istruite dai competenti uffici comunali e quindi sottoposte alla Giunta comunale per la deliberazione su di esse, qualora non sia diversamente stabilito dal presente Regolamento.
2. L'elenco delle domande presentate e delle decisioni adottate dalla Giunta Municipale, sarà pubblicato all'albo pretorio per 8 giorni consecutivi, unitamente ai deliberati della sessione forestale.

CAPO III - DIRITTO DI LEGNATICO DA OPERA

Art. 11 – Allestimento

1. L'allestimento del legname da opera (taglio, fatturazione ed esbosco su strada trattabile) viene effettuato sotto il controllo dell'Autorità Forestale e di norma a cura e spese dell'Amministrazione comunale secondo i criteri individuati nel Capitolato d'oneri generali per l'affido dei lavori di utilizzazione e la vendita dei prodotti legnosi, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 8 di data 28 gennaio 1987.

Art. 12 - Quantitativi massimi da assegnare per la costruzione e manutenzione di edifici.

1. I Titolari del diritto possono ottenere, secondo le necessità, nelle forme e nei limiti previsti dal presente Regolamento, e limitatamente a interventi nell'ambito del territorio comunale, un quantitativo di legname da opera per le seguenti destinazioni:

a) per la costruzione della prima abitazione del proprio nucleo familiare, qualora ne siano sprovvisti, limitatamente ai seguenti elementi di fabbrica: serramenti, poggianti, pavimenti, travatura e tavolame per tetto;

b) per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli elementi in legno della casa di abitazione o per la realizzazione di manufatti a servizio dell'abitazione;

c) per la costruzione di una seconda abitazione per il proprio nucleo familiare, qualora la prima non possieda i requisiti minimi di cui alla lett a) del comma 1 dell'art. 5 delle disposizioni attuative della L.P. n. 21 dd. 13.11.1992 approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 3998 dd. 29.03.1993, semprechè il titolare dichiari che la costruzione, una volta ultimata, sarà adibito dai componenti il nucleo familiare come prima abitazione.

2. Il quantitativo di legname da assegnare all'utente andrà ragguagliato alle sue necessità in proporzione alla disponibilità di legname, tenuto conto delle richieste complessivamente avanzate.

3. Per assolvere alle esigenze di cui alla lettera a) e c) del comma 1, il quantitativo di legname da opera assegnabile non potrà comunque superare i 10 mc. e comunque in misura pari a 0,09 mc per ogni metro quadrato.

4. Per assolvere alle esigenze di cui alla lettera b) del comma 1, il quantitativo di legname da opera assegnabile non potrà comunque superare i 2 mc per ogni triennio.

Art. 13 - Riduzione dei quantitativi

1. Le domande accolte solo parzialmente, ai sensi dell'articolo precedente, potranno essere soddisfatte nelle successive assegnazioni.

2. Rimane salva la facoltà del Comune di chiedere ed ottenere il rimborso del pieno valore commerciale attualizzato del legname, qualora le opere indicate nella richiesta, non vengano realizzate entro 3 (tre) anni dalla consegna del legname.

Art. 14 - Modalità di richiesta

1. Chi intende usufruire del diritto di uso civico di legnativo da opera, deve presentare domanda al Comune, di norma, entro il mese di novembre di ogni anno, utilizzando l'apposito modulo.

2. Per i lavori soggetti a concessione o autorizzazione edilizia, la domanda sarà accompagnata da un computo dettagliato e da eventuali disegni, attestanti la necessità di legname da opera.

3. Spetta al Comune la verifica dei requisiti del richiedente e il reale fabbisogno di legname da opera.

4. Il Comune è tenuto a eseguire o far eseguire controlli, o ad assumere dichiarazioni indirizzate ad attestare l'effettivo impiego del legname.

5. L'assegnazione del legname sarà deliberata dalla Giunta Comunale, dopo il rilascio dell'autorizzazione o concessione edilizia.

Art. 15 - Consegna del legname

1. La consegna formale verrà fatta nel giorno ed ora stabiliti dall'Amministrazione comunale, previo avviso ai singoli assegnatari e dopo la relativa misurazione, bollatura e contrassegnatura.
2. Alla consegna dovrà essere presentata la quietanza di versamento, se previsto.
3. L'assenza del censita o suo delegato avrà come conseguenza la perdita del diritto per l'anno in corso.
4. Le spese del personale addetto alla consegna sono a carico del Comune.

CAPO IV - PICCOLE UTILIZZAZIONI E UTILIZZAZIONI STRAORDINARIE

Art. 16 - Definizione.

1. Ai fini del presente Capo sono considerate piccole utilizzazioni o utilizzazioni straordinarie:
 - a) quelle che possono occorrere al Comune proprietario per i suoi bisogni diretti;
 - b) quelle che possono essere richieste da censiti per straordinarie ed urgenti necessità (calamità - incendio);
 - c) quelle che possono essere richieste dalle Associazioni locali regolarmente costituite, per lavori inerenti la manutenzione ordinaria e straordinaria delle loro sedi e attrezzature.

Art. 17 - Modalità di assegnazione

1. La Giunta Comunale, verificata la necessità dell'uso del legname per i bisogni diretti del Comune, ne delibera l'utilizzazione e la quantità occorrente.
2. Per i bisogni di cui alle lettere b) e c) del precedente articolo 16, la Giunta comunale, riconosciutone il bisogno, può deliberare la cessione gratuita o la vendita a trattativa privata, determinandone le condizioni, il prezzo e la quantità.
3. Il quantitativo di legname di cui al presente Capo viene assegnato anche in eccedenza ai limiti di cui all'art. 12.

CAPO V - DIRITTO DI LEGNATICO DA ARDERE

Art. 18 – Forme di soddisfacimento del diritto

1. Ogni nucleo familiare residente nel Comune può ricevere annualmente un quantitativo di legna da ardere sulla base delle quantità stabilite dal vigente piano di gestione beni silvo-pastorali.
2. La legna da ardere spettante agli aventi diritto è assegnata in una delle seguenti forme:
 - a) assortimenti secondari e rimasti provenienti dall'utilizzazione delle fustaie (cimali, topi, stangami non atti a legname da opera, ramaglie, piante deperite, ecc.);
 - b) utilizzazioni nei boschi cedui o nei cedui composti gestite o coordinate direttamente dal Comune, anche con il supporto della competente Autorità forestale provinciale.

Art. 19 – Modalità

1. L'assegnazione di legna di cui alla lettera a) del precedente articolo 18, può essere fatta in ogni epoca dell'anno, previa autorizzazione del Sindaco o suo delegato, sotto il controllo dei Custodi forestali.
2. Per l'utilizzazione dei boschi di cui alla lettera b) dell'art. 18, devono essere osservate le norme seguenti:

- a) nella Sessione forestale annuale, l'Amministrazione comunale stabilisce la plaga o le plaghe di bosco ceduo che, secondo il Piano di assestamento ed i bisogni di legna da ardere per i censiti, è opportuno o possibile destinare al taglio.
 - b) successivamente, l'Amministrazione valuterà le domande per l'assegnazione di legna nei boschi cedui e il Sindaco o suo delegato, autorizza l'assegno. Ogni assegnatario verrà avvisato dell'avvenuta assegnazione mediante avviso all'albo telematico.
 - c) il Custode forestale, dopo aver provveduto in precedenza alla suddivisione della plaga in singoli lotti secondo le indicazioni della sessione forestale, o dopo aver suddiviso la legna giacente a terra sul letto di caduta o accatastata in singoli lotti, procede all'assegno adottando il sorteggio fra il numero degli assegnatari invitati per lo stesso giorno e ora.
3. Il Custode Forestale è responsabile della delimitazione dei vari lotti di legna da assegnazione, assegnazione che avverrà di norma per sorteggio secondo modalità determinate dalla Giunta comunale.
 4. Il rifiuto del lotto toccato in sorte porta quale conseguenza la perdita del diritto dell'assegno per l'anno in corso.
 5. In ogni caso le somme versate non saranno restituite.
 6. E' demandata ai Custodi forestali la tenuta dei registri dai quali risulti la data, il periodo e la zona di assegno e i singoli aventi diritto sorteggiati.
 7. Su richiesta dell'avente diritto di uso civico, il legnatico potrà essere assegnato dal Custode Forestale, sentita l'Amministrazione comunale, in aree non interessate dai lotti numerati soggetti all'assegnazione per estrazione anche al di fuori dei termini e delle modalità di cui sopra.
 8. Tali assegnazioni potranno anche sostituire il diritto di legnatico.

Art. 20 – Sorveglianza

1. Non sono consentite alienazioni dei lotti consegnati e/o vendite di legna provenienti da beni di Uso civico sia dentro che fuori il territorio comunale
2. I contravventori a tale divieto non avranno diritto alla partecipazione a sorteggi o ad aste per la durata di anni 3 (tre) oltre all'applicazione delle sanzioni di cui al successivo articolo 21.
3. L'utente deve attenersi alle norme del presente Regolamento nonché a quelle prescritte dalle norme forestali vigenti.
4. Deve inoltre provvedere alla pulizia del pascolo e del bosco, di strade e di sentieri secondo le modalità prescritte di volta in volta dal Custode forestale.
5. La sorveglianza e il controllo spettano alla Giunta comunale che si avvarrà allo scopo dei Custodi forestali e degli Agenti di Polizia municipale.

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art.21 - Divieti e Sanzioni

1. Per le infrazioni accertate al presente regolamento la Giunta Comunale è tenuta all'applicazione a carico dei contravventori di una sanzione amministrativa dell'importo da Euro 400,00 a Euro 1.200,00.
2. Avverso le decisioni di cui ai precedenti commi, oltre ai normali ricorsi previsti dalla legge, è data facoltà di produrre circostanziato ricorso all'Amministrazione Comunale entro 30 gg. dall'avvenuta notifica del provvedimento assunto.

Art. 22 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo che sarà esecutiva la deliberazione ai sensi dell'art. 5 del TULLRROCC.

Art. 23 – Divulgazione

1. Attraverso adeguate forme di pubblicizzazione, il Comune informerà gli interessati circa il contenuto del presente Regolamento, fornendo agli stessi informazioni circa le modalità di esercizio e delle disposizioni in esso contenute e la specifica modulistica.

INDICE

CAPO I – NORME GENERALI

Art. 1	Contenuto del Regolamento	pag. 1
Art. 2	Decreto di assegnazione	pag. 1
Art. 3	Diritti	pag. 1
Art. 4	Titolari del diritto di uso civico	pag. 1
Art. 5	Nucleo familiare	pag. 1
Art. 6	Ampiezza del diritto	pag. 2
Art. 7	Osservanza norme e prescrizioni	pag. 2
Art. 8	Gratuità	pag. 2

CAPO II – RICHIESTE E CONCESSIONI RIGUARDANTI L'ESERCIZIO DEGLI USI CIVICI

Art. 9	Domanda	pag. 3
Art. 10	Esame delle domande	pag. 3

CAPO III – DIRITTO DI LEGNATICO DA OPERA

Art. 11	Allestimento	pag. 4
Art. 12	Quantitativi massimi da assegnare per la costruzione e manutenzione edifici.	pag. 4
Art. 13	Riduzione dei quantitativi	pag. 4
Art. 14	Modalità di richiesta	pag. 4
Art. 15	Consegna del legname	pag. 5

CAPO IV – PICCOLE UTILIZZAZIONI E UTILIZZAZIONI STRAORDINARIE

Art. 16	Definizione	pag. 5
Art. 17	Modalità di assegnazione	pag. 5

CAPO V – DIRITTO DI LEGNATICO DA ARDERE

Art. 18	Forme di soddisfacimento del diritto	pag. 5
Art. 19	Modalità	pag. 5
Art. 20	Sorveglianza	pag. 6

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21	Divieti e Sanzioni	Pag. 7
Art. 22	Entrata in vigore	pag. 7
Art. 23	Divulgazione	pag. 7